

Esente imposta di bollo art.82 decreto leg.vo n117/2017

Verbale di Assemblea Straordinaria "MAG PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE E AMBIENTALE ONLUS"

Oggi 16 marzo 2022, alle ore 17.30, in videoconferenza tramite piattaforma zoom (decreto legge n18/ 2020 art. 73 e successive proroghe) si è riunita in **seconda convocazione, essendo la prima andata deserta**, l'Assemblea delle socie e soci aderenti del Comitato , per discutere e deliberare il seguente

ordine del giorno:

1. Variazione denominazione sociale;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Loredana Aldegheri, la quale chiama a fungere da segretaria verbalizzante la sig.ra Stefania Colmelet, che accetta.

Sono presenti 10 socie e soci aderenti e aventi diritto al voto ovvero: Marilina Sperandio (Vice-presidente), Antonio Tesini, Stefania Colmelet, Gemma Albanese, Diego Verona, Barbara Zanoni, Franco Principe, Dagazzini Paolo, Simone Gentili.

La Presidente identifica i partecipanti per conoscenza diretta e constata che l'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 08 dello Statuto, è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

La Presidente Loredana Aldegheri introduce l'O.d.G., e propone che la denominazione del Comitato "Mag per la Solidarietà Sociale ETS " venga integrata anche con l'aggettivo **Ambientale** in coerenza con l'ampliamento dello scopo sociale deliberato con l'assemblea straordinaria del 18 gennaio u.s., in forza del quale il Comitato si propone di "sensibilizzare sui temi legati all'emergenza climatica, all'utilizzo del suolo, alla tutela dell'ecosistema, in particolare per quanto attiene ai legami con la promozione della cura della Terra e del benessere dei suoi abitanti".

Pertanto la nuova denominazione sociale risulterà essere "**MAG PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE E AMBIENTALE – ETS**".

Si procede all'approvazione di quanto proposto; le presenti e i presenti con voto palese ed unanime deliberano con voto favorevole la nuova denominazione sociale: "**MAG PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE E AMBIENTALE – ETS**". L'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" potranno essere inseriti/e nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico **dopo** aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta operativo.

Fino al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, ai sensi della norma transitoria dello Statuto in vigore, nella denominazione sarà utilizzato l'acronimo Onlus.

Il nuovo statuto risultante dalla nuova denominazione sociale è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Non essendoci più nulla da discutere e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18.00 previa redazione e approvazione unanime del presente verbale, letto e sottoscritto

La presidente dell'Assemblea

Loredana Aldegheri

la verbalizzante dell'Assemblea

Stefania Colmelet



REG.	Hog lo all'AGENZIA DEL FISCATO UFFICIO DI VERONA 2
S.A.	a data del timbro a contatore 31 MAR. 2022
T.S.	posta a libro 998
TOTALE	AMI PIVA 0 SU 0 N.
	Liquida in € 200,00

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Massimiliano

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA

È costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o CTS) un Comitato nella forma dell'associazione non riconosciuta ai sensi del Codice civile art. 36 e seguenti denominata "**MAG PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE ETS**", da ora in avanti "Comitato".

L'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" potranno essere inseriti/e nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta operativo.

Fino al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, ai sensi della norma transitoria nel presente Statuto, nella denominazione sarà utilizzato l'acronimo Onlus.

Il Comitato ha sede legale nel Comune di Verona, via Cristofoli, 31/a. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione può istituire sedi secondarie o operative con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – DURATA

Il Comitato ha durata fino al 2040.

Lo scioglimento sarà dichiarato dalla assemblea straordinaria.

ART. 3 - SCOPO E ATTIVITA'

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'associazione svolgerà le attività di interesse generale indicate all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 di cui alle seguenti lettere del medesimo decreto:

-beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, *o erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);

-interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (lettera e)

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata" (lettera z).



Il Comitato può esercitare con delibera del consiglio direttivo a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Il Comitato può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di Onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

In coerenza con gli ambiti sopra dichiarati di cui alla lettera u) il Comitato si propone di raccogliere fondi da privati cittadini e cittadine, enti pubblici, fondazioni e istituzioni private finalizzati a dare un concreto contributo di solidarietà umana, sociale ed economica per la realizzazione dei progetti sociali della ONG des Villageois de Ndem a Dakar – Senegal situato nella regione desertica Diorbél volti :

- all'autoimpiego nell'ambito agricolo,
- allo sviluppo dell'artigianato locale,
- alla realizzazione di una mensa scolastica,
- all'apertura di uno sportello di microcredito,
- alla realizzazione di un centro di formazione professionale.

Il Comitato si propone altresì di operare anche per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione in Italia di attività di assistenza sociale, formazione volte all'autoimpiego e/o all'inserimento lavorativo di uomini e donne in situazione di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Nell'ambito degli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, di cui alla citata lettera e) il Comitato si propone di sensibilizzare sui temi legati all'emergenza climatica, all'utilizzo del suolo, alla tutela dell'ecosistema, in particolare per quanto attiene ai legami con la promozione della cura della Terra e del benessere dei suoi abitanti.

In tal senso il Comitato si propone di:

- raccogliere fondi e gestirli al fine di promuovere opere di miglioramento delle condizioni ambientali di specifici territori, in particolare per mitigare i danni da cambiamento climatico, ridurre i rischi del dissesto idrogeologico, preservare la biodiversità e ridurre l'inquinamento dell'area, ad esempio, tra le altre azioni possibili, attraverso la facilitazione di opere di rimboschimento e di aumento delle superfici verdi;
- svolgere attività di tipo formativo e/o educativo e di sensibilizzazione per promuovere consapevolezza, cittadinanza attiva e competenze specifiche in questo ambito;
- creare, rafforzare e curare reti di attori territoriali per l'uso accorto delle risorse ambientali presenti, la valorizzazione dell'ecosistema e la salvaguardia degli equilibri naturali, promuovendo forme di autonomo sviluppo locale sostenibile e durevole;

- gestire, in partenariato o in proprio, aree naturali da tutelare o di peculiare pregio al fine di mantenerle, valorizzarle e potenziarne gli aspetti positivi.

Il Comitato si propone di svolgere tali azioni in sinergia con altri soggetti dei territori in cui andrà ad operare (enti pubblici o privati, enti del terzo settore, cittadinanza ed istituzioni), promuovendo progetti in partenariato.

Il Comitato potrà farsi carico della riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla mafia per una loro rigenerazione per un utilizzo a fini sociali.

ART. 4- SOCIE E SOCI-ADERENTI

Oltre ai soci fondatori e alle socie fondatrici, ovvero coloro che hanno promosso la nascita del Comitato, possono far parte dello stesso coloro, siano essi persone fisiche, giuridiche, o enti pubblici e/o privati, che condividono gli scopi sociali, versano una quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo e secondo capacità e possibilità partecipano alle attività per il raggiungimento dello scopo sociale. Questi ultimi assumono la qualifica di aderenti.

Tutti coloro che intendono far parte del Comitato dovranno presentare richiesta scritta al consiglio direttivo che delibera in merito.

La richiesta di ammissione dovrà contenere la dichiarazione dell'aspirante aderente di condividere le finalità dell'associazione, di accettare senza alcuna riserva lo statuto e l'eventuale regolamento interno nonché, presa visione dell'informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata/o e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati o aderenti.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di socio/a o aderente ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 - DIMISSIONI E DECADENZA DELLA QUALITÀ DI SOCIO/A E ADERENTE

Le socie e i soci nonché le/gli aderenti decadono dalla loro qualità per:

- decesso;
- dimissione volontaria comunicata per iscritto al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

- esclusione del socio/ o dell'aderente che abbia tenuto una condotta riprovevole all'interno e fuori della compagine organizzativa, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea, previa richiesta di comunicazione scritta contenente le motivazioni dell'esclusione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà ricorrere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea che delibererà in merito, in via definitiva, , alla prima assemblea utile.

L'esclusione è deliberata per :

1. inadempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'associazione;
2. inosservanza delle delibere degli organi del comitato, delle disposizioni dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.
3. Mancata partecipazione senza giustificato motivo alle assemblee sociali per tre volte consecutive.

I diritti di partecipazione al Comitato non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Le socie e i soci o gli aderenti che comunque abbiano cessato di appartenere al Comitato non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLE SOCIE/I E DEGLI ADERENTI

Le socie e i soci nonché gli aderenti hanno il diritto di:


- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali del Comitato;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- non svolgere attività in contrasto con le finalità e le attività dell'Associazione.

ART. 7- ORGANI

Gli organi sociali del comitato sono:

- 
1. L'Assemblea
 2. Il Consiglio Direttivo
 3. La/il Presidente
 4. l'Organo di Controllo, se nominato;
 5. l'Organo di Revisione, se nominato

ART. 8 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dalle fondatrici, dai fondatori e dalle/dagli aderenti. Ogni socia/o fondatrice/ore, così come le/gli gli aderenti hanno diritto ad un voto. Nell'Assemblea, organo sovrano, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 15 GIORNI nel libro dei soci o aderenti.

Ciascuna/o socia/o o aderente può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato *mediante delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio/a o aderente può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati o aderenti.

È presieduta dalla/dal Presidente

L'Assemblea può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dalla/dal Presidente ogni volta che c'è necessità di discussione e deliberazione e almeno una volta all'anno entro il giorno trenta di aprile per l'approvazione del rendiconto annuale economico-finanziario o bilancio economico corredato dalle relazioni obbligatorie per legge e, se ricorrono i requisiti di legge, per l'approvazione del bilancio sociale. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal consiglio direttivo per la modifica dello statuto o per lo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta di un quinto dei soci o aderenti aventi diritto al voto al Consiglio Direttivo.


L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di convocazione.

La convocazione avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca, posta presso la sede dell'associazione e /o pubblicata sul sito internet del Comitato e inviando il predetto avviso individualmente a tutti i componenti l'assemblea via mail, fax o lettera, almeno 7 giorni prima della convocazione.

L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica di almeno la metà delle/dei componenti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione è validamente costituita indipendentemente dal numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti (se è ordinaria); con la presenza del 50 per cento più uno degli aventi diritto e col voto favorevole di più di 2/3 (due/terzi) (se è straordinaria). Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle socie/i e degli aderenti, ai sensi dell'art. 21 c.c.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:





- approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale;
- nomina il consiglio direttivo, l'organo di controllo e l'organo di revisione;---
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sulla esclusione degli/le associate/i
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti.


ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Svolge le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione del Comitato.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare al proprio interno la/il Presidente e la/il Vicepresidente;
- formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.



Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette nominati dall'Assemblea tra i propri membri e dura in carica 4 (quattro) esercizi. Il numero deve essere determinato dall'Assemblea prima di procedere alla nomina. I componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta la/il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, o la sua totalità qualora siano tre.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio può attribuire con propria delibera che ne definisce il contenuto e i limiti specifiche funzioni o compiti ad un Comitato Esecutivo o a singoli consiglieri/e, con facoltà di revoca della delega quando lo ritenga opportuno; la delega delle funzioni o compiti relativa l'ammissione e l'esclusione degli associati/aderenti non è ammessa.

Le consigliere e i consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito alle consigliere e ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo è redatto il relativo verbale.

ART. 10 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

La/il Presidente e la/il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno; durano in carica quanto il Consiglio Direttivo, ovvero 4 anni. Il/la Presidente è il rappresentate legale del Comitato.

Compiti della/del Presidente sono in particolare:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- rappresentare legalmente il Comitato nei confronti dei terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento temporaneo della/del Presidente e la/il Vice Presidente ha il compito di sostituirla/o in tutte le sue funzioni.

ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO



L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei soci e aderenti al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'attività di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell'organo di controllo.

L'organo di controllo dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, ovvero 4 anni.

ART. 12 – REVISORE DEI CONTI


Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituiti da:

- quote di adesione degli aderenti e costituenti il fondo di dotazione dell'Associazione;
- quote straordinarie elargite dai soci e da tutte le persone fisiche e/o giuridiche esterne
- contributi di organizzazioni, istituzioni, enti pubblici e/o privati ottenuti per la realizzazione dello scopo;
- qualsiasi erogazione liberale pubblica e privata elargita da persone fisiche e giuridiche per il raggiungimento degli scopi del Comitato;
- lasciti ed eredità legali accettati con beneficio di inventario;





qualsiasi altro provente derivante dalle attività organizzate dall'associazione per la raccolta fondi da impiegare per la realizzazione dello scopo sociale;

- entrate derivanti dalle erogazioni di servizi di cui alle attività di interesse generale, nonché dalle attività diverse nei limiti delle previsioni dell'articolo 6 del decreto leg.vo n. 117/2017 e dei decreti attuativi dello stesso;
- entrate derivanti da raccolte fondi di cui all'articolo 7 del decreto leg.vo n. 117/2017 e dei decreti attuativi dello stesso;
- eventuali avanzi di gestione accantonati per lo scopo sociale.

ART. 14 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il Comitato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, agli aderenti, ai lavoratori/trici e collaboratrici/ori, consigliere/eri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 - BILANCIO D'ESERCIZIO

Il Comitato deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.


ART. 17 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 2 del CTS, il Comitato deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 1 del CTS, il Comitato deve redigere secondo le linee guida di legge, approvare con le medesime modalità del bilancio di esercizio, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18 – LIBRI SOCIALI





Il Comitato deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati/ aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e/o dell'Organo di Revisione, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta con un preavviso di almeno 10 giorni all'organo che ne ha titolarità alla tenuta e che provvederà a produrne copia.

ART. 19 - VOLONTARI/E

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari/e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/alle volontari/e possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai/lle volontari/e possono essere autocertificate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari/e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato/a, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 – LAVORATRICI E LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 21 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento del Comitato, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati/aderenti.

ART. 22 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore)s.m.i e, in quanto compatibile, dal *Codice Civile*.

ART. 23 - NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17 e ss. mm. ii., in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inseriti nella denominazione in via automatica e sarà spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.


Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts. Finché il Comitato risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

nonché l'obbligo di:

- svolgere le attività di cui al c. 2, art. 10, D.Lgs. 460/1997, principalmente nei confronti persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".



A handwritten signature or mark located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be written in black ink.